

REGOLAMENTO (CE) N. 1087/97 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1997

relativo all'autorizzazione all'importazione nelle isole Canarie dei prodotti tessili e dell'abbigliamento nonché di alcuni prodotti contingentati originari della Cina, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie⁽¹⁾, il Consiglio ha la facoltà di decidere deroghe su richiesta delle autorità spagnole per quanto riguarda le disposizioni della politica commerciale comunitaria applicabili nel territorio delle isole Canarie;

considerando che la Spagna ha chiesto di beneficiare di tali deroghe alla politica commerciale ed ha chiesto inoltre l'esonero dall'applicazione delle restrizioni quantitative applicabili nel territorio comunitario alle importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento nonché di alcuni prodotti contingentati originari della Cina, ai prodotti destinati ad essere consumati nelle isole Canarie;

considerando che, tenuto conto delle limitazioni specifiche proprie delle isole Canarie, del regime di libertà commerciale che in esse vigeva al momento dell'adesione della Spagna alla Comunità e del volume ridotto del commercio in questione, occorre prevedere una deroga in questo senso;

considerando che occorre stabilire disposizioni onde garantire, da un lato, che i prodotti per i quali si applica la deroga al regime delle restrizioni quantitative siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Canarie e, dall'altro, per permettere alla Commissione di essere costantemente informata del volume delle importazioni e delle rimpedizioni;

considerando che, nel caso in cui i prodotti in questione siano spediti verso il resto del territorio doganale della Comunità, è necessario applicare le misure relative alle restrizioni quantitative, che a tal fine le merci devono essere accompagnate dai documenti di controllo T 5 fino all'ufficio doganale presso il quale sono immesse in

consumo su presentazione della relativa documentazione, al fine di garantire il rispetto di queste misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È consentita l'importazione nelle isole Canarie, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente, dei prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata nonché quelli che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽¹⁾.

Articolo 2

1. Beneficiano delle misure di cui all'articolo 1 esclusivamente i prodotti destinati al mercato interno delle isole Canarie.

2. Le autorità spagnole competenti adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del paragrafo 1, a norma delle pertinenti disposizioni comunitarie nel settore delle destinazioni particolari, previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾.

Articolo 3

1. Nel caso in cui i prodotti che beneficiano delle misure di cui all'articolo 1 vengano spediti verso il resto del territorio doganale della Comunità, le autorità spagnole competenti adottano le misure necessarie per riscuotere i dazi della tariffa doganale comune, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE)

⁽²⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1897/96 (GU n. L 250 del 2. 10. 1996, pag. 1).

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.